

## Art. 30

1. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati ***fuori del matrimonio***<sup>1</sup>.
2. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
3. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
4. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

---

<sup>1</sup> Dei minori nati da persone conflittuali o separate non vincolate da matrimonio se ne occupa il Tribunale per i Minorenni che deve attribuire tale diritto/dovere a ENTRAMBI i genitori, poiché i minori hanno diritto a qualsiasi cosa anche se nati al di fuori del matrimonio. Lo stesso vale per il legislatore che deve legiferare in merito.